

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1250)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 2 agosto 1973 (V. Stampato n. 1314)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
(GIOIA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(MALAGODI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(TAVIANI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1973*

**Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti  
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

*(Aumento delle dotazioni organiche di alcune  
tabelle del personale postelegrafonico).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni or-

ganiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

Art. 2.

*(Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni).*

In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonchè i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale.

Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo iscritto di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Art. 3.

*(Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo).*

In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali è aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.

Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.

I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

#### Art. 4.

##### *(Snellimento di alcune procedure concorsuali).*

Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di *tests* la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilità.

I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.

Art. 5.

*(Prémio industriale).*

Con effetto dal 1° gennaio 1973 le tabelle A e B, di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e richiamate dall'articolo 28 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Art. 6.

*(Trattamento economico di missione).*

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge.

Il trattamento economico, di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso.

L'indennità chilometrica prevista nel penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 è dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennità chilometrica di cui ai due precedenti commi.

Nei casi di incompatibilità di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in località viciniori, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro può essere autorizzato, dall'organo che di-

sponde la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo.

L'importo complessivo dell'indennità chilometrica e dell'indennità oraria di trasferta non può superare quello dell'indennità di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennità spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.

Art. 7.

*(Ritenute erariali e assistenziali).*

Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'allegato della legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Art. 8.

*(Modificazioni all'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche).*

All'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro ».

## Art. 9.

*(Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre Amministrazioni o enti pubblici).*

Alla spesa per il personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è, altresì, tenuto a versare all'Amministrazione statale, cui il personale stesso appartiene, l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

## Art. 10.

*(Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376).*

Il terzultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ».

## Art. 11.

*(Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi).*

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).

Gli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1970, n. 10 - Tabella XXIV (ex sostituti portalettere) possono essere assunti fino al 30 giugno 1975.

## Art. 12.

*(Copertura della spesa).*

All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 10.743.400.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in lire 1.996.250.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:

a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lire 1.996.250.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

## PREMIO INDUSTRIALE

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento . . . . .	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale	1.400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, <i>escopost</i> e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza . . . . .	1.200
4	Consiglieri con parametro 257 e 218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza . . . . .	760
5	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario VR - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio VR - Dirigente ufficio conti correnti - Direttore e dirigente ufficio locale gruppo A - Controllore cassa provinciale . . . . .	1.200
6	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina PT - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CCTT - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno di ambu-	



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
	lante - Dirigente sottocentro automezzi e auto- rimessa - Gestore centrale VR e depositi vari - Ordinatore VR -Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gruppi B e C - Diri- gente ufficio cambio vaglia esteri . . . . .	760
7	Segretario direzione provinciale - Gestore pro- vinciale - Verificatore - Controllore - Capose- zione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, diri- genza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gruppi D ed E - Dirigente agenzia ULA - Operatori principali che svolgono le mansioni previste dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 - Collaboratore amministrativo, conta- bile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con pa- rametro 370) . . . . .	600
8	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclu- sivamente ai servizi di banco posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cas- siere e aiuto controllore nelle casse provinciali	600
9	Personale degli uffici esecutivi addetto ai ser- vizi esterni: impiegato e commesso d'ambu- lante, messaggere, scortapioghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capocamerata portalettere - Ca- pozona - Caposquadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tet- toia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pub- blica sicurezza . . . . .	540
10	Collaboratore amministrativo, contabile e tec- nico negli uffici centrali e periferici (perso- nale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260, 262, 293 e 302) - Stenotipista . . . . .	480
11	Sportellisti promiscui ed altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai ser- vizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA . . . . .	480
12	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rota- tivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e ste-	

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
	nodattilografo addetti esclusivamente ai servi- zi di copia - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Collaboratore amministrativo, contabile e tec- nico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)	400
14	Personale addetto ai servizi di anticamera (com- preso ascensorista) - Operaio	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente Tabella non spetta al personale direttivo inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente Tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

## TABELLA B

## PREMIO INDUSTRIALE

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) (3) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento . . . . .	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione - Dirigente di reparto presso l'amministrazione centrale e di divi- sione presso l'ispettorato di zona . . . . .	1.400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispet- tore circoscrizionale . . . . .	1.200
4	Consiglieri con parametro 257-218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica . . . . .	760
5	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di prima e seconda classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di prima classe - Capo di segreteria delle direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del depo- sito centrale materiali - Controllore del depo- sito centrale materiali . . . . .	1.200
6	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di terza classe - Dirigente consegnatario di sta- zione telefonica di seconda classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di prima classe - Dirigente consegnatario di sta- zione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio . . . . .	840
7	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di terza classe - Dirigente di settore di im- pianti di stazione telefonica di seconda classe - Dirigente di officina centrale . . . . .	760
8	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Ad- detti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di offi- cina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici te-	

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) (3) Importo giornaliero al netto Lire
	lefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370) . . . . .	600
9	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica . . . . .	550
10	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
11	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260-262-293-302) - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi . . . . .	480
12	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Agenti addetti nelle sale di commutazione all'accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
14	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti) .	400
15	Personale addetto ai servizi di anticamera compreso ascensorista) . . . . .	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente Tabella non spetta al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente Tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

(3) Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto dell'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

## TABELLA C

## CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

1) Direttore generale di azienda autonoma . . .	L.	15.000
2) Dirigenti generali . . . . .	»	12.500
3) Dirigenti superiori; primi dirigenti; ispettori generali; direttori di divisione e qualifiche equiparate . . . . .	»	10.500
4) Direttori di sezione e qualifiche equiparate . . . . .	»	9.000
5) Consiglieri e qualifiche equiparate . . . . .	»	8.000

## TABELLA D

## CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti . . .	L.	10.500
2) Segretari principali e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	9.000
3) Segretari e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	7.000
4) Coadiutori superiori e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	9.000
5) Coadiutori principali e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	7.000
6) Coadiutori e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	6.000
7) Commessi capi e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	5.500
8) Commessi e qualifiche corrispondenti . . . . .	»	5.000

## TABELLA E

## CARRIERE DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO

1) Dirigenti superiori di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo A; dirigenti superiori di esercizio ASST e assimilati	L.	10.500
2) Dirigenti di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo B e C; dirigenti di esercizio ASST e assimilati . . . . .	»	9.000
3) Revisori di esercizio p.t. e ASST e assimilati	»	7.000
4) Dirigenti di ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo D; dirigente di commutazione e assistenti superiori di commutazione e assimilati . . . . .	»	9.000
5) Capi ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali ULA; assistenti di commutazione e assimilati . . . . .	»	7.000
6) Operatori di esercizio e assimilati; operatori ULA; operatori telefonici e assimilati . . . . .	»	6.000
7) Sorveglianti capi, portalettere e assimilati; portalettere superiori ULA; portalettere ULA e assimilati; smistatori capo, smistatori principali e assimilati . . . . .	»	5.500
8) Fattorini e assimilati; fattorini ULA e assimilati; smistatori e assimilati . . . . .	»	5.000

## TABELLA F

## PERSONALE OPERAIO

1) Capi operaio, operai specializzati e operai qualificati . . . . .	L.	5.500
2) Operai comuni e operai apprendisti . . . . .	»	5.000

## TABELLA G

PERSONALE NON DI RUOLO E PERSONALE INQUADRATO NEL  
RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE  
22 DICEMBRE 1960, N. 16001) *Personale non di ruolo*

Prima categoria . . . . .	L.	7.000
Seconda categoria . . . . .	»	6.000
Terza categoria . . . . .	»	5.500
Quarta categoria . . . . .	»	5.000

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento  
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.*

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370 . . . . .	L.	7.000
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 245 . . . . .	»	6.000